



Condifesa Verona
CODIVE

Società Cooperativa Agricola

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con riferimento alla Legge 25 Maggio 1970, n. 364 e successive modifiche, con sede in Verona, e successivamente riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto n. 1.056 del 5 marzo 1973 e dalla Regione del Veneto con decreto n. 221 del 9 maggio 2005, una Società Cooperativa denominata "CONDIFESA VERONA-CODIVE Società Cooperativa Agricola" e di seguito, per brevità, "Consorzio".

ART. 2. DURATA

Il Consorzio ha la durata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società potrà variare la sede legale purché nell'ambito dello stesso comune.

TITOLO II

ART. 3. SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

- Il Consorzio, che non ha fini di lucro ed è retto con i principi della mutualità, si propone di tutelare il reddito delle imprese agricole dei soci mediante:
- la difesa e la prevenzione contro i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture da avversità atmosferiche, da fitopatie, epizoozie e da ogni altra calamità;
- la riduzione della responsabilità civile ed economica derivante da danni causati a terzi;
- la attivazione di interventi per la difesa e la tutela dell'ambiente.

Allo scopo si propone, a favore dei propri soci:

- ogni e qualsiasi iniziativa di difesa passiva e di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale;
 - l'istituzione di fondi di mutualità e di solidarietà nonché la partecipazione ad iniziative mutualistiche anche di tipo associativo anche per la stabilizzazione del reddito delle imprese;
 - il monitoraggio e/o la diffusione di dati agrometeorologici e di informazioni finalizzate alla razionalizzazione della lotta fitopatologica ed alla prevenzione in zootecnia;
1. ogni e qualsiasi attività che direttamente o indirettamente sia finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale. Inoltre il Consorzio ha per oggetto la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture aziendali dei soci e delle infrastrutture dalle avversità atmosferiche e da ogni altra calamità e la realizzazione di ogni iniziativa in applicazione del D. Lgs n. 102 / 2004 e di sue eventuali modifiche o integrazioni, di Regolamenti Comunitari presenti e futuri, nonché di eventuali leggi, decreti o provvedimenti che saranno emanati dallo Stato e/o dalla Regione Veneto.
 3. Per il raggiungimento delle finalità associative il Consorzio può deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti collettivi da stipulare in nome e per conto dei soci.
 4. Il Consorzio rispetta i requisiti della mutualità prevalente a norma degli articoli 2512 e seguenti del c.c., ma può operare anche con terzi.

ART.4 PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI O SOCIETA'

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Consorzio può costituire e partecipare a Società, Enti, Consorzi o Associazioni le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO III

SOCII

ART. 5 SOCI COOPERATORI

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. Hanno diritto all'ammissione tutti gli imprenditori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, siano essi persone fisiche o giuridiche, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione.
2. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata con domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
2. La domanda, redatta su apposito modulo, deve riportare:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, codice fiscale, partita IVA e sede legale dell'aspirante socio;
 - b) tutte le dichiarazioni e le indicazioni richieste dal Consorzio, anche in applicazione di norme statali, regionali e comunitarie, come richiamate dal Regolamento interno di cui al successivo art. 33;
3. Se la domanda è fatta da persona giuridica questa deve indicare, oltre ai dati di cui alle precedenti lettere a) e b), la ragione sociale, la sede. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata:
 - a) da copia dello Statuto in essere;
 - b) dalla certificazione del tribunale competente che attesti che non sono state presentate a carico del richiedente istanze di fallimento e che v'è inesistenza di procedure di liquidazione volontaria, di fallimento nonché di qualsiasi procedura concorsuale;
 - c) da copia conforme all'originale del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione notifica agli aspiranti soci la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve usare nell'ammissione dei soci criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta;
6. Il procedimento di ammissione è, per il resto, regolato dall'articolo 2528 del c. c.

ART 7 SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO AZIONI

1. All'atto della presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa, l'aspirante socio è tenuto alla sottoscrizione di 1 (una) azione, senza alcun sovrapprezzo.
Il pagamento della stessa avviene secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di reiezione della domanda l'azione versata viene prontamente rimborsata.

ART. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO

1. Con la domanda l'aspirante socio conferisce mandato al Consorzio affinché abbia a negoziare ed a stipulare contratti, a sottoscrivere accordi in attuazione dell'oggetto sociale e deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
 - a) impegno al versamento puntuale dei contributi annui, nella misura ed alla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) impegno a dichiarare e/o eventualmente confermare, entro la data e con le modalità ogni anno stabilite, le produzioni agricole e zootecniche, gli impianti produttivi, le strutture aziendali che intende difendere, nonché i rischi contro i quali intende garantirsi;
 - c) impegno a sottostare a tutti gli obblighi derivanti in base al presente Statuto e relativo Regolamento interno di cui al successivo art. 33.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati; il Consorzio può, tramite propri tecnici, procedere a controlli in sito per il riscontro della veridicità dei dati dichiarati nella domanda di ammissione e nelle successive dichiarazioni.

ART. 9 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio possono subentrare gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e presentino la relativa domanda entro il termine di sei mesi dal decesso, nel rispetto dell'articolo 2534 del c. c.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:
 - a) abbia perso i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre e se accolta ha effetto dalla chiusura del relativo esercizio in corso.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede in conseguenza nell'interesse del Consorzio.
3. Avverso la reiezione della domanda di recesso è ammesso il ricorso al Tribunale Civile entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

ART. 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:
 - a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) con l'inosservanza degli obblighi assunti arrechi danno morale o materiale al Consorzio;
 - c) assuma iniziative o abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio;
 - d) si renda moroso nei pagamenti previsti dalle norme statutarie, regolamentari o da specifiche delibere sociali, trascorsi quindici giorni dalla richiesta di dar corso al pagamento stesso.
2. Comunque lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio può avvenire anche negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e seguenti del c. c.
3. Le relative delibere sono soggette ad impugnazione avanti il Tribunale civile come nel caso di cui al precedente articolo 10.

ART. 12 LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

1. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, fatta salva l'ipotesi di continuazione dello stesso con gli eredi, la liquidazione della azione sociale sarà effettuata in base all'articolo 2535 del c. c.,
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata nel termine di 5 (cinque) anni dallo scioglimento del rapporto sociale. Scaduto tale termine, l'importo della azione, al valore predetto, è devoluta totalmente al fondo di riserva statutaria ordinaria.

TITOLO IV PATRIMONIO DEL CONSORZIO E ESERCIZIO SOCIALE

ART.13 PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il patrimonio sociale è illimitato ed è costituito:
 - a) dal capitale sociale formato da azioni sociali di valore nominale non inferiore a € 25 (venticinque) cadauna. Per i soci preesistenti continua a sussistere il valore nominale dell'azione di €.6,00 (sei), il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla legge 59/92 e che tale può rimanere a sensi dell'art. 21- comma 4 - della stessa legge;
 - b) dalla riserva legale, dalle riserve statutarie ordinarie e straordinarie;
 - c) da erogazioni e da lasciti a favore del Consorzio;
 - d) da beni mobili, immobili e da valori acquisiti a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio non è ripartibile fra i soci nè durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 AZIONI SOCIALI

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, non possono essere cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso il Consorzio.

ESERCIZIO SOCIALE - GESTIONE - BILANCIO DEL CONSORZIO

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio ha un bilancio consuntivo che viene posto a disposizione dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea presso la sede.
3. Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 (centottanta) quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono.
4. Il bilancio del Consorzio prevede l'adozione di una contabilità separata per i contributi associativi e pubblici nonché per le iniziative mutualistiche.
5. Qualora sia previsto dalle legge il Consorzio redige un bilancio preventivo, che viene sottoposto all'approvazione dei soci.

ART. 16 GESTIONE

1. Per la gestione contabile il Consorzio può attivare un servizio di cassa, la cui gestione è affidata ad uno o più Istituti di Credito.
2. La riscossione dei contributi a carico dei soci, può essere eseguita mediante iscrizione a ruolo in base alle disposizioni vigenti oppure con altre forme scelte dal Consiglio di Amministrazione. Ove iniziative particolari lo richiedano, la riscossione può essere rateizzata solo in presenza di specifica delibera assembleare.
3. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza della riscossione ogni interessato può ricorrere al Consorzio per far correggere gli eventuali errori materiali. Il Consorzio deve pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato; in mancanza di ciò il reclamo si intende accolto.
4. Il reclamo non sospende il pagamento dei contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ART. 17 VANTAGGIO MUTUALISTICO

Il Consorzio ordinariamente non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni, in quanto lo attribuisce direttamente sia come minor costo del premio assicurativo per effetto della contrattazione collettiva ovvero di iniziative assunte direttamente o partecipate dalla cooperativa stessa, sia come minor costo dei servizi resi per effetto del calcolo dei contributi posti a carico del Socio.

ART. 18 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'eventuale avanzo netto di gestione è destinato secondo quanto stabilito dalla legge 59/92 – art. 8 – e successive eventuali modifiche e/o integrazioni e nel rispetto delle previste indicazioni di prudenza.

TITOLO V ORGANI SOCIALI DEL CONSORZIO

ART. 19 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;

ART. 20 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci o dai loro delegati.
2. L'Assemblea è convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica certificata ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa a quanto sopra, l'Assemblea dei soci potrà essere convocata con lettera semplice quando vi sia pubblicazione della convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno o più quotidiani locali.
4. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione.
5. Qualora il numero dei soci sia superiore a 1000 (mille) si potrà procedere ad assemblee parziali preventive nelle quali saranno eletti, fra i soci convocati per dette assemblee parziali, i delegati all'assemblea generale.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare la convocazione delle assemblee parziali quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei soci o quando dette assemblee siano rese obbligatorie da disposizioni di legge.
6. Ogni delegato rappresenta 15 (quindici) soci intervenuti in persona o per delega alle assemblee parziali. Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di 15 ed il resto supera i 7 viene eletto un delegato anche per questo resto. Qualora in un'assemblea parziale siano intervenuti meno di 15 (quindici) soci viene comunque eletto 1 (uno) delegato.
7. Le Assemblee parziali per la nomina dei delegati saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato scelto fra i soci e saranno convocate con le stesse modalità previste per l'assemblea generale.
8. Il Presidente dell'assemblea parziale redige e sottoscrive al termine dell'assemblea apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati all'assemblea generale e che viene depositato presso il Consorzio entro 2 (due) giorni.

ART. 21 OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

ART. 22 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci o dei loro delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei loro delegati presenti o rappresentati, salvo che per particolari argomenti sia richiesta dalla legge una diversa maggioranza.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 23 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente.
2. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge tra i soci od i loro delegati chi debba presiederla. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 24 VOTO E INTERVENTO

1. Ciascun socio o delegato ha diritto ad un voto. Può votare ed essere eletto il socio che risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

2. Il socio o delegato assente può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio o da un delegato mediante delega scritta nell'ambito delle previsioni di legge.
3. Ogni socio non può rappresentare più di due soci e ogni delegato all'Assemblea generale non più di un delegato.

ART. 25 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare i bilanci del Consorzio;
 - b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste sottoscritte da un numero di soci, aventi diritto al voto, pari a quello precisato nel Regolamento interno di cui al successivo art. 33, che comunque non deve essere inferiore a 30 (trenta). I due terzi dei seggi del Consiglio stesso sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti ed il restante terzo è attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;
 - c) eleggere, per quanto di sua competenza, i membri del Collegio Sindacale;
 - d) determinare gli emolumenti sia dei membri del Consiglio di amministrazione che del Collegio Sindacale;
 - e) deliberare per la determinazione del valore nominale delle azioni;
 - f) deliberare le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 dello Statuto ed in base a quanto stabilito dalle leggi vigenti in merito all' oggetto sociale;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società e riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) approvare il Regolamento interno.
2. E' di competenza dell'Assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge, apportare modifiche allo Statuto Sociale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 26 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 12 (dodici) membri eletti dall'assemblea dei soci o dai loro delegati a norma e con le modalità previste dall'articolo 25 lettera b).
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci ovvero tra le persone aventi legale rappresentanza per i soci persone giuridiche.
2. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; salvo il caso di revoca o di decadenza, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. Gli Amministratori sono rieleggibili nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato dovranno essere annotate in apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Esse dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
5. La carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, quest'ultima intesa come assoluta libertà ed autonomia nell'assunzione delle deliberazioni. Il mancato rispetto, anche pregresso, degli obblighi previsti dall'art. 8 dello presente Statuto, costituisce perdita del requisito di onorabilità e perciò causa di ineleggibilità o di automatica decadenza della carica.

ART. 27 CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure a seguito di motivata domanda di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail contenente gli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, a mezzo di messo o di telexscritto, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.
3. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei membri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa reiezione della proposta. Le deliberazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un consigliere o si tratti di affari per i quali sussiste un interesse di taluno dei componenti il Consiglio o del Collegio Sindacale.
5. Il Consigliere personalmente interessato nella deliberazione deve assentarsi dalla seduta durante la trattazione del punto all'ordine del giorno e la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ART. 28 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più Consiglieri subentrano i primi degli esclusi della lista di appartenenza i quali restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica. In mancanza di non eletti si procede per cooptazione.

ART. 29 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, sia ordinaria che straordinaria, fatta eccezione per quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) alla prima riunione successiva alla propria elezione, nominare il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli tra i propri membri;
- b) convocare le assemblee e curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dalle medesime;
- c) formulare il bilancio;
- d) deliberare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso, nonché l'esclusione dei soci
- f) stabilire la misura e fissare la data di riscossione dei contributi annui da porre a carico dei soci; in rapporto al tipo di difesa oppure alle iniziative mutualistiche alle quali i soci aderiscono.
- g) fissare l'ammontare delle penalità a carico dei soci inadempienti totalmente o parzialmente agli obblighi sociali;
- h) determinare il compenso per i Consiglieri investiti di particolari compiti;
- i) deliberare tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- l) contrarre prestiti, aprire conti correnti con Istituti di Credito o con privati;
- m) deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- n) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;
- o) deliberare le partecipazioni previste dall'articolo 4 del presente Statuto;
- p) designare i delegati che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi cui la Società aderisce;
- q) assumere, nominare, licenziare o sospendere il personale in rapporto di dipendenza o di collaborazione, fissandone mansioni ed emolumenti;
- r) conferire, nei limiti di legge, con le modalità determinate dal Regolamento interno di cui al successivo art. 33, procure speciali; nominare il direttore ed i dirigenti, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire procure speciali al personale dirigente definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- s) deliberare ed attuare tutte le iniziative, le azioni e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la partecipazione a liti attive e passive di ogni grado, relative alle attività che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che per disposizioni di legge o di statuto siano riservate all'assemblea;
- t) nominare periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni agricole e dalle strutture aziendali dei soci oppure per assistere gli stessi in fase in accertamento dei danni;
- u) redigere il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 30 RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

1. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, ed ha la rappresentanza legale del Consorzio, la firma sociale e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso.
2. Egli è fra l'altro autorizzato a riscuotere da pubbliche o private amministrazioni pagamenti a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
3. Rappresenta il Consorzio in giudizio, nominando avvocati, procuratori.
4. Nei casi d'urgenza provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
5. Spetta al Presidente:
 - a) convocare le assemblee e presiederle;
 - b) indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di legittimo impedimento del Presidente, per assenza o per malattia, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 31 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti anche non soci.
2. Dei tre membri effettivi uno è nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come previsto dalle norme vigenti ed un altro è nominato dalla Regione del Veneto.
3. I Sindaci eletti durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti.
4. La carica di Sindaco è retribuita nella misura fissata dall'Assemblea dei soci.
5. Il Collegio sindacale ha anche il controllo contabile, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto ed accerta la regolarità della tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture tenute a norma di legge.
6. Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni 90 (novanta) giorni la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli in pegno, cauzione, custodia.
7. I Sindaci, in ogni momento ed anche individualmente, possono procedere ad ispezioni ed a controlli presso la Società. Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nel libro dei verbali del Collegio.
8. Il Collegio dei Sindaci ha la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. I Sindaci hanno, in ogni caso, tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge. Hanno inoltre i doveri previsti dal Decreto MIPAF n° 102.649 / 2004 e di sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32. SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33. REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ART. 34. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dall'atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni di legge sulle Società Cooperative rette dai principi della mutualità prevalente e quindi devono essere osservate le seguenti clausole:
 - a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
 - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Alla Cooperativa, per quanto compatibili, a sensi dell'art. 2519 del c.c. si applicano le norme delle Società per azioni.